

Proponente: 31.A
Proposta: 2022/1948
del 29/09/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1089
del 18/10/2022

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) ASSEGNATA AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.03.2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2022 sono stati approvati il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28.04.2022 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Bilancio che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30.06.2022, sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - di cui è parte integrante il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 stralcio anno 2022 - l'integrazione al Piano della performance 2022/2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 03.08.2022 avente ad oggetto "**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023**" IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022." è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente 2022-2024 modifica e integrazione per l'anno 2022 – primo stralcio 2023;

Vista e richiamata la **Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022** avente ad oggetto "**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023**" IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022." con particolare riferimento a quanto previsto:

- al **punto 1 del dispositivo** nel quale si approva il "**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023**" di cui all'ALLEGATO 1, nel quale si dà conto anche di tutti i limiti e delle norme di riferimento in merito al contenimento della spesa di personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché del rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato anche per l'anno 2022, secondo quanto autorizzato in detto Allegato 1);
- al **punto 3 del dispositivo**, nel quale si confermava "*...quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 245 del 23.12.2021 relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, effettuata a valere per l'anno 2022, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2022 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione*";
- al **punto 11 del dispositivo**, nel quale si incaricava "*...il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, il cui Dirigente è preposto alla sottoscrizione dei contratti di assunzione, degli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo, ivi comprese le determinazioni/i dirigenziali di assunzione degli impegni di spesa relative ai punti 9 e 10*";

Richiamato – in riferimento al rispetto delle norme riguardo alla “sostenibilità finanziaria” della spesa per assunzioni – tutto quanto contenuto nel paragrafo “**5. DIMOSTRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DEL PIANO**” dell’**ALLEGATO 1)** “**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2022 -PRIMO STRALCIO 2023**” e tutti i relativi allegati alla Deliberazione di G.C. n. 160 del 03.08.2022;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti:

- con Verbale n. 22 del 25.07.2022, ha asseverato il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio 2022/2024 del Comune di Reggio Emilia a seguito dell’adozione del Piano del fabbisogno di personale di cui alla proposta esaminata;
- con Verbale n. 26 del 02.08.2022, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto “**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023**” **IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL’ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022.**”.

Richiamate in particolare - con riferimento alla spesa per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato:

- il punto “**3. Contesto di riferimento per la predisposizione del piano dei fabbisogni**” nel quale è illustrato il quadro della normativa applicabile alle assunzioni di personale presso questo Ente ed, in particolare, si richiama l’ “**Art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30/07/2010, e ss.mm.ii. (in materia di contenimento della spesa di personale per lavoro flessibile a tempo determinato entro il tetto di spesa 100/ del 2009) (tuttora vigente, con deroghe e parziali esclusioni dal computo della spesa, introdotte ad opera di diverse normative, da ultimo dalla Legge n. 178/2020 Legge di Bilancio 2021)**...”;
- il paragrafo “**3.1 Parametri di spesa ed il budget assunzionale**”, del quale si riporta, a conferma dell’avvenuto contenimento dei costi di personale, la seguente tabella:

Spese di personale per lavoro flessibile - art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.	
1° aggregato di spesa	Personale a tempo determinato, contratti di co.co.co.
Anno 2009	6.795.418,01 euro - valore massimo di riferimento
Anno 2019	6.235.179,83 euro
Anno 2020	6.776.066,90 euro
Anno 2021	6.643.553,09 euro
2° aggregato di spesa	Contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi,
Anno 2009	53.349,45 euro - valore massimo di riferimento
Anno 2019	34.026,36 euro
Anno 2020	0,00 euro
Anno 2021	0,00 euro

e nel quale si esprimeva, tuttavia, la necessità di individuare “...*linee di contenimento del costo del tempo determinato, non solo per ragioni di limiti normativi, ma anche per esigenze organizzative*”;

- il punto “**4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale**” nel quale è operato un riepilogo degli “*strumenti di reclutamento [...] da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/o la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane...*” tra i quali si richiama, in particolare, quello delle “*...assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, servizi sociali)*”;
- il paragrafo “**4.7 Reclutamento di personale a tempo determinato parte – A**”, che si richiama di seguito in stralcio:
“*Preliminarmente si richiama il paragrafo 3.1 parametri di spesa ed il budget assunzionale dove si definiscono i limiti finanziari complessivi per le assunzioni a tempo determinato. Il quadro occupazionale dell’ente (andamento sostenuto delle cessazioni e reclutamento rallentato) spinge a dover autorizzare il ricorso alle assunzioni a tempo determinato anche per il 2022 al fine di garantire da una parte la gestione dei servizi e dall’altra il rispetto delle scadenze,*”

o per far fronte alle ragioni d'urgenza ed assoluta necessità che si dovessero rendere necessarie, effettuandole comunque nei limiti normativi legati alla spesa autorizzata nel presente piano, e della "sostenibilità finanziaria" delle stesse.

Preso atto del valore definito a consuntivo dell'anno 2021 tra "spesa di personale ed entrate correnti" che in riferimento per le assunzioni 2022 si valuta opportuno - come già previsto nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2021-2023 - anche per l'anno 2022, temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire le ordinarie funzionalità o per affrontare situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare i competenti uffici a realizzare:

- nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", previste da leggi speciali (TUEL 267/2000) e/o per far fronte ad esigenze straordinarie o progettuali emergenti non previste dal presente piano utili a non compromettere la funzionalità dei servizi od il rispetto delle scadenze da parte delle singole strutture, tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con i parametri di contenimento della spesa di personale:
 - media del triennio 2011-2013;
 - tetto della spesa per lavoro flessibile entro dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc.);
 - sostenibilità finanziaria;
- assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate "a valere" su risorse etero finanziate ("Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) e su risorse proprie nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.
- assunzioni a tempo determinato del personale scolastico ed educativo assegnato alla Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.
- assunzioni attuabili secondo quanto disposto dall'art. 31-bis, commi 1 e 4, D.L. n. 152/2021 che consente ai Comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, sia finanziabili a valere sul quadro economico del progetto ammesso a finanziamento (**Parte – C - del presente paragrafo**).
...";

Tutto ciò premesso;

Ricordato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1004 di R.U.D. del 08.10.2019, la dipendente **M.A.** veniva assunta a tempo determinato e pieno con profilo di Funzionario Reti Sociali, mediante lo scorrimento della graduatoria del Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di FUNZIONARIO RETI SOCIALI - Specializzazione Servizi Sociali Cat. D, approvata con D.D. R.U.A.D. n. 1015 del 24.06.2019, per il periodo 21.10.2019 – 30.06.2020, salvo proroga, con assegnazione alla Policy allora denominata "Politiche per il Protagonismo Responsabile e la Città Intelligente" (ora "Politiche di Partecipazione") per esigenze temporanee ed eccezionali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 450 del 17.06.2020, il contratto della dipendente veniva prorogato fino al 30.06.2021, salvo ulteriore proroga, a fronte del permanere delle esigenze che ne avevano motivato l'assunzione;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 249 di R.U.D. del 19.03.2021:

- si provvedeva, tra l'altro, a **trasferire** la dott.ssa M.A. al Servizio "**Servizi Sociali**" - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale, con decorrenza **01.04.2021** e così sino alla scadenza del contratto già in essere (30.06.2021), attribuendole la **Specializzazione "Servizi Sociali"** dalla medesima data;
- si disponeva contestualmente la proroga di detto contratto dal **01.07.2021** al **31.01.2022**, salvo ulteriore proroga, mantenendo invariati il profilo di Funzionario Reti Sociali - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) e l'assegnazione alla predetta unità organizzativa;
- si precisava che il trasferimento e la proroga erano motivati da esigenze temporanee ed eccezionali nell'ambito delle attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei

beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi);

Dato atto, infine, che con Determinazione Dirigenziale n. 1474 di R.U.D. del 15.12.2021 il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la dott.ssa M.A. veniva prorogato, unitamente ad altri, per il periodo dal **01.02.2022** al **20.10.2022**, allo scopo di far fronte al permanere delle complesse esigenze straordinarie che ne avevano giustificato il trasferimento presso il Servizio Servizi Sociali e la contestuale proroga contrattuale, di cui si è dato conto più sopra;

Visto quanto disposto dalla normativa con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (**Fondo Povertà**) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 386, della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) che istituiva il Fondo Povertà;
- l'art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà), comma 1, D.Lgs. 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che testualmente recita:
“I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
 - a) segretariato sociale;*
 - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;*
 - c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;*
 - d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;*
 - e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;*
 - f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;*
 - g) servizio di mediazione culturale;*
 - h) servizio di pronto intervento sociale.”*
- l'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:
“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- quanto si legge nelle “Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali” ANCI IFEL di gennaio 2018 – ed in particolare che tale norma, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere e nei limiti di un terzo della quota del “Fondo Povertà” attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo “in deroga” ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Preso atto, inoltre, di quanto disposto a tal proposito dalla normativa in relazione al Reddito di Cittadinanza (RdC) ed in particolare:

- che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1,

del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);

- che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;

Vista ora la lettera dalla Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” (P.G. n. 217450 del 20.09.2022) che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento, con la quale viene richiesta, tra l'altro, la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente **M.A.** “...per ulteriori 12 mesi come da legge 8 del 20/02/2020 (milleproroghe) in virtù dell'esigenza di dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà...”;

Valutato:

- che la richiesta di proroga in oggetto riguarda la medesima attività lavorativa svolta dalla dipendente (attività corrispondente al profilo professionale di Funzionario Reti Sociali), come sopra specificato;
- che si tratta della quarta proroga del contratto di lavoro in oggetto;

Verificata l'impossibilità di far fronte alla suddetta esigenza con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato da ultimo nella Deliberazione di G.C. n. 160 del 03.08.2022;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché non si tratta di nuova assunzione bensì di proroga di contratto a tempo determinato già in essere;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 c.d. “Jobs act” (che abroga il Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata) ed in particolare dagli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi;

Visto altresì l'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ...”;

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 “Contratto a tempo determinato” il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quella già individuata dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- “a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli **assistenti sociali**;*
- f) **personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati**;*
- g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.”*

e che, pertanto, la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in oggetto non concorre al computo del limite percentuale (20%) di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall'art. 50, comma 4, lett e) ed f) del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018 - trattandosi di unità con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali, afferente alla categoria degli Assistenti Sociali, e peraltro impiegata in attività finanziata con fondi statali;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009, nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”*;

Tenuto conto, infine, per quanto concerne il predetto limite massimo di 36 mesi, delle deroghe previste dal comma 11 del già citato art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, triennio 2016-2018, il cui disposto si richiama per esteso:

“Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;*

- b) *particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) *introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) *prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;*
- e) *rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;*
- f) **progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;**
- g) *realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.*"

Dato atto, ai sensi di quanto disposto dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, che, in data 20.10.2022 (ossia allo scadere del contratto di lavoro in essere) la dipendente di che trattasi raggiungerà il "contatore" individuale massimo (36 mesi) di assunzione a termine per mansione (attività riconducibili al profilo di Funzionario Reti Sociali) e procedura concorsuale (C.P. "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali - Assistente Sociale - Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019), per effetto della somma dei periodi di lavoro già ricordati (dal 21.10.2019 al 31.03.2021 presso la Struttura di Policy "Politiche di Partecipazione" e dal 01.04.2021 al 20.10.2022 presso il Servizio Servizi Sociali);

Preso atto di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-*quater*, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, che si riporta integralmente:

"Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura".

Ritenuto che il citato art. 5, comma 5-*quater* - nell'ottica di garantire continuità agli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale – consenta, ove necessario, il mantenimento in servizio del personale impegnato nelle predette attività in via straordinaria oltre il limite di 36 mesi di assunzione a tempo determinato previsto dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e comunque non oltre la vigenza della misura (Fondo Povertà) sulla quale è impegnato;

Preso atto che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale - istituito dalla l'art. 1, comma 386, della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) ed oggi utilizzato per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso verso l'autonomia, definiti attraverso la sottoscrizione di Patti per l'inclusione sociale, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni – costituisce una misura tuttora vigente, le cui somme sono state ripartite sui territori con i criteri individuati nel primo e poi nel secondo Piano triennale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (rispettive triennali 2018-2020 e 2021-2023);

Dato atto, per quanto concerne la presente proposta di proroga, che la spesa necessaria troverebbe copertura all'interno del bilancio comunale (Bilancio di Previsione 2022-2024) nelle risorse residue del Fondo Povertà statale – quota servizi – relative all'annualità 2020 – rimosse nel 2021;

Richiamata la disposizione di cui all'art. 50, comma 11, del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, che consente di derogare alla durata massima di 36 mesi di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, in una serie di ipotesi tra cui quella prevista alla lettera f):

"...

f) *progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*

"..."

e ricordato che tale deroga non può superare i 12 mesi;

Valutato che – sebbene la disposizione legislativa citata (art. 5-5-*quater* D.L. 162/2019, convertito dalla L. 8/2020) si applichi in via esclusiva ai rapporti di lavoro a termine connessi alle risorse di un

determinato fondo statale, contemplando per gli stessi la possibilità di proroga fino a 24 mesi oltre al limite di 36, mentre quella contrattuale (art. 50.11 lett. f) CCNL Funzioni Locali 2016-2018) trovi attuazione in un ventaglio più ampio di tipologie di finanziamento esterno, limitando per contro la prorogabilità dei connessi contratti a soli 12 mesi oltre il limite ordinario – la *ratio* di entrambe le disposizioni sia da ricercare nella medesima esigenza di garantire attuazione agli interventi etero-finanziati posti in essere dagli Enti Locali, attraverso il mantenimento in servizio del personale a questi dedicato per un periodo ulteriore rispetto al limite ordinario di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2015;

Ritenuto che le ragioni giuridiche a favore della prorogabilità del rapporto di lavoro a tempo determinato di che trattasi siano rinvenibili, pertanto, oltre che nel citato art. 5.5-*quater* D.L. 162/2019, convertito dalla L. 8/2020, nella più generale logica della richiamata disposizione del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, stante l'impegno di detta figura in interventi e servizi relativi all'attuazione di un piano nazionale pluriennale (Piano Nazionale per il contrasto alla povertà - introdotto per la triennalità 2018-2020 e poi rinnovato per il triennio 2021-2023) le cui risorse sono poste a copertura della relativa spesa;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che la normativa vigente consenta di procedere alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con la dipendente **M.A.**, in servizio presso il Servizio Servizi Sociali - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud, ed impegnata nell'ambito delle attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) con imputazione della spesa sulle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi), per ulteriori 12 mesi oltre al limite di 36 mesi previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015;

Appurata la necessità di disporre tale proroga, per dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà, sulla base delle esigenze esposte nella lettera di richiesta della dirigente del Servizio Servizi Sociali, ai sensi di quanto previsto e a valere sulle risorse a finanziamento statale di cui al citato art. 1 comma 200 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017;

Dato atto, per quanto concerne lo specifico finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi, che:

1. lo stesso è stato interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 con riferimento al capitolo di entrata 3443 a cura del competente Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" (provvedimento dirigenziale n. 709 di R.U.A.D. del 03.05.2021);
2. rispetto al finanziamento complessivo di € 1.662.927,57, una quota pari ad € 629.099,76 è stata destinata a spese di personale;
3. nell'ambito di suddette risorse trova copertura la spesa relativa al personale assunto/da assumersi per tali esigenze a valere sui pertinenti capitoli di PEG 31889/1/2/3 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale";
4. con gli atti di assunzione/proroga di personale a tempo determinato a valere sulle risorse del Fondo Povertà – quota servizi 2020, si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa sull'annualità 2021, facendo salva la reimputazione sulle annualità successive, tramite Fondo Pluriennale Vincolato, delle rispettive quote di competenza 2022 e 2023 e successivamente sull'annualità 2022, facendo salva la reimputazione sull'annualità successiva, tramite Fondo Pluriennale Vincolato, delle quote di competenza 2023;
5. a fronte di sopravvenute cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato verificatesi in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato (vedi D.D. n. 1619 di R.U.D. del 27.12.2021 relativamente alla dipendente L.F.A. e D.D. n. 607 di R.U.D. del 16.06.2022 per quanto concerne la dipendente C.C.) o di dimissioni (si vedano D.D. n. 400 di R.U.A.D. del 08.03.2022 – dipendente S.E. - n. 986 di R.U.A.D. del 27.05.2022 – dipendente B.F. - e n. 1204 di R.U.A.D. del 05.07.2022 – dipendente D.V.) si sono verificate minori spese quale disponibilità su reimpiego FPV, sul competente capitolo del PEG 2022;
6. dette risorse, già impegnate e disponibili, devono essere prioritariamente utilizzate al fine di effettuare assunzioni/proroghe contrattuali di personale a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali per garantire la realizzazione degli interventi previsti dalla normativa di riferimento in relazione al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione, a valere sul Fondo povertà 2020;
7. di conseguenza, con D.D. R.U.D. n. 638 del 23.06.2022 si provvedeva alla registrazione di sub-impegni su tali risorse per un importo pari alla spesa necessaria all'assunzione a tempo determinato della dipendente L.C.;

8. le risorse residue a titolo di disponibilità su FPV, pari a € 58.239,91, verranno in parte utilizzate, con la registrazione di appositi sub-impegni, a copertura della spesa necessaria alla presente proposta di proroga;

Valutato, con riferimento alla spesa relativa alla proroga contrattuale oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2022-2024 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 160 del 03.08.2022) seppur in maniera oculata e prudente;
- la stessa trova copertura nel Bilancio pluriennale 2022-2024, annuale 2022, con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e più precisamente nelle risorse che risultano già impegnate quale disponibilità su reimpiego FPV (€ 58.239,91) a fronte delle sopravvenute cessazioni di personale assunto a tempo determinato per le medesime finalità (cessazioni di cui si è dato conto al punto 5), anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2023;
- pertanto gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2023 verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2022, dando atto che saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2023 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
 - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
 - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-*bis* del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
 - relativi alla "sostenibilità finanziaria" di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da "altro soggetto", espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);

Ritenuto pertanto opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio interessato e, nello specifico, la prosecuzione delle attività di attuazione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotte e correlate al finanziamento del Fondo Povertà statale – quota servizi - annualità 2020, procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la dipendente M.A., già in servizio con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali, cat. D, a tempo pieno, per il periodo dal 21.10.2022 al 20.10.2023 e con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale Sud;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 - commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147-*bis* del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di **prorogare** - per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 160 di I.D. del 03.08.2022 di approvazione del "**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 - MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023**" IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022.", previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con la dott.ssa **M.A.**, già assunta con profilo di "**Funzionario Reti e Servizi Sociali**" - **Specializzazione Servizi Sociali, cat. D1**, a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per i periodo **dal 21.10.2022 al 20.10.2023** e con assegnazione al **Servizio Servizi Sociali – UOC Polo Sociale Territoriale Sud**, stante la necessità di dare continuità alla gestione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale introdotte e correlate al finanziamento del Fondo Povertà statale;

specificando che la stessa presenta tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato meglio esplicitate in premessa, che si tratta della 4^a proroga contrattuale e che la stessa è disposta in deroga al limite temporale assuntivo di 36 mesi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., in attuazione di quanto previsto dell'art. 5.5-*quater* del D.L. 162/2019, convertito dalla L. 8/2020, e dall'art. 50.11 lett. f) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018;

2. di mantenere alla stessa il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;
3. di imputare la complessiva spesa di € 34.551,55 come segue:

(Anno 2022)

quanto a € 6.759,76 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2022 Bilancio pluriennale 2022-2024 – Annuale 2022 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente:

- art. 1 € 4.819,30 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
 - codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
 - codice COFOG: 10.7.1
 - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 - codice SIOPE: 1104

- art. 2 € 1.291,05 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
 - codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
 - codice COFOG: 10.7.1
 - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 - codice SIOPE: 1111

- art. 2 € 231,70 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
- codice funzionale missione / programma: 12.04
 - codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
 - codice COFOG: 10.7.1
 - codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
 - codice SIOPE: 1113

art. 3 € 417,71 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

(Anno 2023)

quanto a € 27.791,79 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2022 Bilancio pluriennale 2022-2024 – Annuale 2022 – codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2023 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato - e precisamente:

art. 1 € 19.813,89 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 5.307,97 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 952,57 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 1.717,36 - IRAP

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

4. di dare atto che la proroga contrattuale di cui al presente provvedimento:

- riguarda le medesime attività lavorative svolte in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato già in essere (attività corrispondenti allo stesso profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – cat. D);
- trova implicita autorizzazione nella più volte citata Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022, nell'ambito della complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare assunzioni a tempo determinato ed in particolare "...assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali "a valere" su risorse etero finanziate ("Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della Legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) e su risorse proprie nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa";

5. di dare atto, con riferimento alla spesa relativa alla proroga contrattuale oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2022-2024 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 160 del 03.08.2022) seppur in maniera oculata e prudente;
- la stessa trova copertura nel Bilancio pluriennale 2022-2024, annuale 2022, con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e più precisamente nelle risorse che risultano già impegnate quale disponibilità su reimpiego FPV (€ 58.239,91) a fronte delle sopravvenute cessazioni di personale assunto a tempo determinato per le medesime finalità (cessazioni di cui si è già dato conto in premessa), anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2023;
- pertanto gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2023 verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2022, dando atto che saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2023 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
 - di cui agli artt. 1 commi 557, 557-*bis*, -*ter* e -*quater* della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
 - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-*bis* del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
 - relativi alla "sostenibilità finanziaria" di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da "altro soggetto", espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);

6. di dare altresì atto che - trattandosi di dipendente assunta con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali, pertanto afferente alla categoria degli Assistenti Sociali e peraltro impiegato in attività finanziate con fondi statali - la presente proroga contrattuale non concorre al computo del limite percentuale (20%) di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall'art. 50, comma 4, lett e) ed f) del vigente CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Battistina Giubbani)